



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto

6° Reparto – 4° Ufficio – 1° Sezione

Roma,
P.d.c.: ☎ 06 59083326 – 06 59083320
✉ cgcp@pec.mit.gov.it
✉ segreteria.reparto6@mit.gov.it

AI VEDI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

CIRCOLARE

Titolo: Personale Marittimo
Serie: Formazione
Nr.006

ARGOMENTO: Formazione, istruzione e familiarizzazione di security per il personale marittimo.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Come noto, gli emendamenti di Manila alla Convenzione STCW prevedono che, a far data dal 1° gennaio 2014, il personale marittimo, sia esso o meno designato a svolgere a bordo compiti di security, riceva un'adeguata formazione in materia.

Scopo della presente circolare è, pertanto, quello di dare uniformità di applicazione ai discendenti Decreti direttoriali recanti disposizioni inerenti i corsi di addestramento in argomento, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nonché sulle modalità di rinnovo delle certificazioni per il Company security Officer (CSO) e per lo Ship Security Officer (SSO), già disciplinate con la Scheda 6 del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima.

1. Company security officer

1.1 Corso di aggiornamento (Scheda 6, punto 3.1.1.)

Il CSO è tenuto a frequentare, con cadenza quinquennale, con un margine di tolleranza di più o meno sei mesi dalla data di rilascio dell'attestato, un corso di aggiornamento della durata di otto ore. Il corso può essere impartito dai medesimi soggetti già autorizzati al rilascio della formazione iniziale, che provvederanno anche al rilascio di apposita dichiarazione attestante l'avvenuto aggiornamento.

1.2 Certificato (Decreto n. 999/2009)

Il modello di certificato per CSO è quello approvato con il decreto in parola e non prevede data di scadenza dello

stesso. Pertanto, la convalida si perfezionerà all'atto della presentazione della dichiarazione relativa all'avvenuto aggiornamento rilasciata dal centro autorizzato dall'Amministrazione che diverrà parte integrante del certificato.

1.3 Formazione facoltativa

Si specifica che coloro che all'atto della formazione iniziale ovvero all'atto dell'aggiornamento avranno ricevuto anche la formazione facoltativa di cui al punto 8.1.1 della Scheda 6, risultante anche in questo caso da apposita dichiarazione del soggetto erogatore, potranno provvedere ad effettuare i corsi di aggiornamento per gli SSO di cui al successivo punto 2.

2. Ship Security Officer (SSO)

2.1 Corso di aggiornamento (Scheda 6, punto 3.1.4)

Per il rinnovo del Certificato di SSO è prevista la frequenza di un corso di aggiornamento a cadenza quinquennale.

Il corso in argomento, della durata di 8 ore, verte sugli argomenti di cui al paragrafo 8.2 della Scheda n.6 del PNSM e può essere erogato, oltre che dai soggetti e dagli enti riconosciuti idonei ai sensi del punto 5 della citata Scheda 6, anche dal CSO che sia in possesso dei requisiti sopra specificati.

2.2 Certificato (Decreto n. 397/2009)

Il rinnovo del certificato può essere effettuato a decorrere dal dodicesimo mese antecedente la scadenza dello stesso presso la Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo. Resta inteso che i cinque anni di validità del certificato decorreranno comunque dalla data del rinnovo.

All'atto della presentazione della domanda, il marittimo dovrà produrre l'attestazione di frequenza del corso di aggiornamento e, nel caso di aggiornamento impartito dal CSO, anche copia della certificazione dello stesso come specificata al precedente punto 1.

Dell'estensione della validità del Certificato viene data evidenza mediante l'apposizione, sul retro del Certificato stesso, della seguente dicitura:

La validità del presente certificato è estesa fino al....

The validity of the certificate is extended to

3. Istituzione dei corsi di Istruzione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security e di indottrinamento alle attività di security per il personale marittimo

3.1 Decreti direttoriali

Sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i seguenti Decreti Direttoriali:

- Decreto Dirigenziale n.1346/2013 in data 3 dicembre 2013;
- Decreto Dirigenziale n.1347/2013 in data 3 dicembre 2013;

3.2 Familiarizzazione a bordo

Fermo restando l'obbligo di formazione previsto dai citati Decreti direttoriali, Il restante personale a qualunque titolo impiegato su navi soggette all'applicazione del *codice ISPS* riceve, prima di essere assegnato a qualsiasi compito a bordo, un addestramento di familiarizzazione sull'organizzazione della *security* di bordo, secondo il programma indicato al punto 8.6 della scheda n.6 del programma nazionale di sicurezza marittima.

3.3 Erogazione dei corsi

I corsi, potranno essere erogati dai soggetti già individuati dalla Scheda n. 6, Capitolo 5 e sono obbligatori rispettivamente per tutti i marittimi designati a svolgere compiti di security a bordo, e per coloro che imbarcano su unità soggette alla normativa di security, senza assolvere a specifici compiti in materia. Si rammenta che i marittimi in possesso di certificazione per SSO non devono frequentare alcun corso essendo già in possesso di una formazione specifica.

3.4 Norma transitoria

Entrambi i decreti contengono una norma transitoria che esenta dalla frequenza del corso coloro che siano in possesso, al 1 gennaio 2014, dei seguenti requisiti:

a) Per i marittimi destinati a svolgere compiti di security:

- Sei mesi di navigazione negli ultimi tre anni, avendo effettuato compiti di security;
- Aver ricevuto le istruzioni di security previste dal punto 8.4 della scheda 6.

b) Per i marittimi destinati ad imbarcare su unità soggette alla normativa di security, senza assolvere a specifici compiti di security:

- Sei mesi di navigazione su navi soggette alla normativa di maritime security;
- Aver ricevuto la familiarizzazione di cui al punto 8.6 della scheda 6.

3.5 Attestato di addestramento

In entrambi i casi, ai citati marittimi viene rilasciato dall'agente di security della società di gestione (CSO), un attestato di addestramento, che si allega alla presente al fine di consentire fin da subito la predisposizione delle attività necessarie al rilascio dello stesso.

Il CSO dovrà, pertanto, verificare e attestare che il marittimo sia in possesso dei requisiti sopra richiamati prima di procedere al rilascio del pertinente attestato anche per corrispondere ad eventuali richieste in fase di controllo da parte dell'Autorità competente.

L'attestato di addestramento dovrà essere presentato, alle capitanerie di porto di iscrizione per consentirne l'annotazione in calce al modello di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo 7 luglio 2001, n. 136 (solo per quei marittimi che ne siano in possesso).

4. Disposizioni per l'erogazione dei corsi

I soggetti già riconosciuti idonei dall'Amministrazione ad erogare i corsi per CSO e SSO sono autorizzati a dispensare anche i corsi in parola dandone comunicazione all'Ufficio 4° del 6° Reparto – Sicurezza della Navigazione, per la necessaria registrazione.

Lo svolgimento dei corsi dovrà seguire le stesse modalità generali dettate con la circolare titolo "Personale marittimo – serie Formazione - n.003 del 16 giugno 2010, come modificata e quelle specifiche dettate con la lettera circolare protocollo n. 82592 in data 5 settembre 2011 "Modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale per il personale marittimo – Corsi di Security".

5. Attività di controllo

In considerazione delle novità introdotte con i decreti in parola che rispondono a quella richiesta generale che vuole lo snellimento e la sburocraizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni, si rende necessario organizzare un'attenta attività di controllo secondo i criteri sotto riportati:

5.1 Centri di addestramento.

Restano ferme le disposizioni impartite con la lettera circolare prot. N. 7850 in data 26.01.2011, pertanto, in occasione delle verifiche bimestrali si controllerà la rispondenza delle attività poste in essere per l'erogazione dei due corsi di security allo standard richiesto.

5.2 Controlli all'atto della registrazione degli attestati rilasciati dai CSO.

Le verifiche dovranno essere effettuate a campione o in caso si evidenzino palesi non conformità e nel rispetto delle percentuali di controllo previsti dai manuali della qualità. La verifica dovrà consistere nel controllo della seguente documentazione:

- a. Attestato di addestramento di security previsto dal punto 8.4 ovvero dal punto 8.6 della scheda n.6 del Programma nazionale di sicurezza marittima, rilasciato dal CSO, DCSO o SSO;
- b. Estratto di matricola o copia conforme del libretto di navigazione, da cui si evinca che il marittimo, al 1 gennaio 2014, abbia svolto il periodo navigazione necessario ad ottenere l'esenzione;

c. Per i soli marittimi designati a svolgere compiti di security, dichiarazione da parte della Company di aver assolto compiti di security a bordo nel periodo di cui al punto b.

6. Imbarco del marittimo.

In considerazione delle tempistiche in trattazione, e allo scopo di non recare nocumento al lavoratore marittimo e all'armamento, si dispone che il possesso dell'attestato di addestramento rilasciato dal CSO ovvero dell'attestato rilasciato a seguito del superamento del corso di formazione possano essere ritenuti idonei, nell'immediato, per consentire l'imbarco. La registrazione dell'attestato sul richiamato Allegato VII del Decreto legislativo 7 luglio 2001, n. 136, dovrà essere, comunque, perfezionata entro sei mesi dalla data di rilascio dell'attestato stesso (solo per quei marittimi che ne siano in possesso).

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Nicola CARLONE



.....
(Intestazione della società di gestione)

Attestato di addestramento per marittimi designati a svolgere compiti di security
Certificate of proficiency for seafarers with designated security duties

Si certifica che il Sig. / Sig.ra
We hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a.....il.....
born in on

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di.....
entered in the registers of Marine Department of

al n°.....
at n.

risponde ai requisiti di competenza per la certificazione di abilitazione come marittimo con designati compiti di sicurezza stabiliti dalla Regola V1/6, Sezione A-VI/6 della Convenzione Internazionale STCW 78 nella sua versione come emendata e del D.D. 3 dicembre 2013.

Meets the standard of competence for certification of proficiency as seafarers with designated security duties, set out in the Regulation VI/6, Section A-VI/6 of the International Convention of Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended and in the Decree December, 3rd 2013.

Data del rilascio
Date of issue

L'agente di security della società di gestione
Company Security Officer

.....

.....
(Intestazione della società di gestione)

Attestato di addestramento alle attività di security per il personale marittimo
Certificate of proficiency on security awareness for seafarer

Si certifica che il Sig. / Sig.ra
We hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a.....il.....
born in on

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di.....
entered in the registers of Marine Department of

al n°.....
at n.

risponde ai requisiti di competenza per la certificazione di addestramento alle attività di security per il personale marittimo stabiliti dalla Regola VI/6, Sezione A-VI/6 della Convenzione Internazionale STCW 78 nella sua versione come emendata e del D.D. 3 dicembre 2013.

Meets the standard of competence for certification of proficiency on security awareness for seafarer, set out in the Regulation VI/6, Section A-VI/6 of the International Convention of Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended and in the Decree December, 3rd 2013.

Data del rilascio
Date of issue

L'agente di security della società di gestione
Company Security Officer

.....

ELENCO INDIRIZZI
(allegato alla circolare n. 006 del 10 dicembre 2013)

- **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
- Gabinetto del sig. Ministro – Piazza della Croce Rossa, 1 00161 ROMA
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Presidenza del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei Porti (CISM) – Viale dell'Arte 16 00144 ROMA
- Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acque interne Viale dell'Arte, 16 00144 ROMA
- CONFITARMA – Piazza SS. Apostoli, 66 00187 ROMA
- FEDARLINEA - Piazza G.G. Belli, 2 00153 ROMA
- FEDERAGENTI - Viale Asia , 3 00144 ROMA
- SOCIETA DI GESTIONE NON ASSOCIATE (via e-mail)
- DIREZIONI MARITTIME TUTTE
- CAPITANERIE DI PORTO TUTTE
- UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI TUTTE
- UFFICI LOCALI MARITTIMI TUTTE
- CENTRI DI FORMAZIONE TUTTI

INDIRIZZI PER CONOSCENZA

- **COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO**
- Ufficio del Vice Comandante Generale Viale dell'Arte, 16 00144 ROMA
- Reparto II Viale dell'Arte, 16 00144 ROMA
- Reparto III Viale dell'Arte, 16 00144 ROMA
- Reparto VI (nucleo didattico formativo) Ponte dei mille 16100 GENOVA
- ACCADEMIA NAVALE – Gruppo insegnamento CP 57100 LIVORNO
- SCUOLA SITTUFFICIALI M.M. – Gruppo insegnamento NP 74100 TARANTO
- SCUOLA SITTUFFICIALI M.M. – Gruppo insegnamento NP 07024 LA MADDALENA